

Atto Esente dal pagamento  
di bollo ai sensi art. 52  
c.5 DLgs 117/17



**PERNICI DELLA PIOF**  
Via G. Panizza, 17, 38068 Rovereto TN  
email: info@pernicidellapiof.it  
CF: 94035800229



## Verbale Assemblea Straordinaria dell' Associazione Pernici della Piof

Il giorno 13/10/2025, alle ore 20:30, si è riunita presso la sala seminterrata della casa Circostrizionale di Lizzana, sita in via Panizza 17, l'assemblea dei soci dell'Associazione "Pernici della Piof", per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- **Modifica art. 16 comma 1 dello Statuto sociale;**
- **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, che

### CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale;
- che la presente assemblea è riunita in seduta straordinaria ;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 23 associati aventi diritto al voto su n. 550 , che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa;
- che tutti i presenti si sono dichiarati correttamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante Francesco Cumerlotti che accetta.

- **Modifica art. 6 dello Statuto sociale;**

Il Presidente precisa all'assemblea che è necessario modificare l'articolo 16 comma 1 dello Statuto Sociale, riferito alla composizione e durata in carica del Consiglio Direttivo, approvato in data 11.04.2025 come segue:  
*"1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed operativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale".*

Pertanto l'assemblea all'unanimità:

### DELIBERA

di approvare la modifica dell'articolo 16 comma 1 dello Statuto Sociale.

- **Varie ed eventuali**

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00.-.

Il Presidente  
Gianmario Girardi

Il Verbalizzante  
Francesco Cumerlotti

Atto esente da imposta  
di bollo ai sensi art. 82  
C.5 DGS 117/17

## STATUTO ASSOCIAZIONE



### “PERNICI DELLA PIOF”

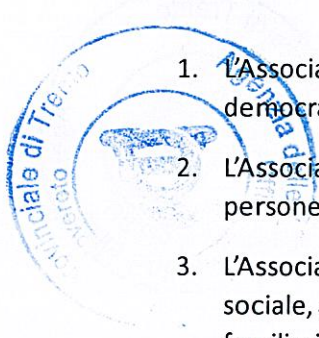
#### **Art.1 - Denominazione-sede-durata- stemma**

1. L'Associazione denominata “Pernici della Piof”, nata nel 2004, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale in Rovereto. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e potrà operare in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. Lo Stemma consiste nella stilizzazione di un leone rampante derivante dall'antico emblema araldico dei Signori di Lizzana, i Castelbarco; impresio del bargiglio rosso caratteristico della pernice bianca; il tutto inscritto nella forma stilizzata di una montagna.
7. Il motto dell'associazione è “Ausus Sum”.

#### **Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”**

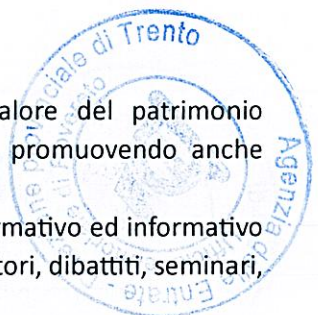
1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l'acronimo “APS” deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi “Pernici della Piof APS”.
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo “APS” non può più essere utilizzato.

#### **Art.2 - Attività di interesse generale**

- 
1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
  2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. e), i), k) e t) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
    - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
    - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
    - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
    - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

### Art.3 - Finalità e attività

- 
1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
    - incrementare e diffondere la cultura e la passione della montagna in quanto luogo privilegiato di relazione umana, di condivisione, di esplorazione e di riscoperta del rapporto con la natura;
    - promuovere il movimento e le attività sportive come mezzo attraverso il quale conoscere l'ambiente montano, anche valorizzando le figure professionali idonee e specifiche per lo svolgimento delle varie attività, in base alle tipologie di percorso e alla conoscenza dell'ambiente;
    - diffondere la pratica consapevole, ecologica, solidale e inclusiva dell'escursionismo, dell'alpinismo e dell'arrampicata;
    - tutelare e promuovere il patrimonio naturalistico ed i sentieri di montagna attraverso azioni di salvaguardia ambientale che possano preservare la biodiversità;
    - sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salvaguardia ambientale, sull'informazione e diffusione di pratiche ambientali e soluzioni sempre più vicine al paradigma della sostenibilità;
    - coinvolgere le comunità e le istituzioni locali nella realizzazione di eventi e manifestazioni che creino consapevolezza sulle problematiche ambientali, sul cambiamento climatico e sull'importanza di individuare sinergicamente soluzioni sostenibili, che migliorino la vivibilità e salvaguardino l'ambiente, con particolare riferimento alle potenziali ripercussioni di tali fenomeni sull'ambiente montano;
    - promuovere la conoscenza della cultura culinaria dei prodotti che caratterizzano la vita di montagna e la tradizione enogastronomica locale;
    - promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, al fine di attivare e sviluppare nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;
    - promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.
  2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    - organizzazione e gestione di escursioni di varia natura e di differenti difficoltà, sia al fine di avvicinare le persone alla scoperta dell'ambiente montano, sia al fine di implementare ed accrescere le conoscenze già acquisite;

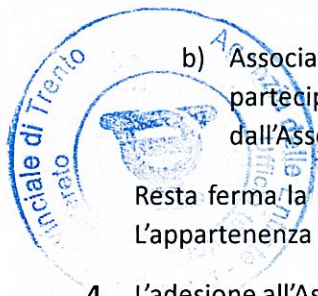
- 
- organizzazione di occasioni di sensibilizzazione della popolazione sul valore del patrimonio ambientale montano, nonché sull'importanza del rispetto dell'ecosistema, promuovendo anche attività ecologiche;
  - promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi;
  - organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
  - utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina instagram o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre che a pubblicizzare l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
  - collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
  - creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
  - redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
  - promozione, finanziamento, realizzazione e partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.5 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, in difetto, l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.
  3. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
    - a) Associato ordinario: appartengono a questa categoria tutti gli associati che partecipano alle iniziative escursionistiche ed alpinistiche proposte dall'Associazione;
- 



- b) Associato sostenitore: appartengono a questa categoria tutti gli associati che non partecipano attivamente alle attività escursionistiche ed alpinistiche proposte dall'Associazione.

Resta ferma la piena parità di diritti degli associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza. L'appartenenza a una delle categorie di associati deve risultare dal libro degli associati.

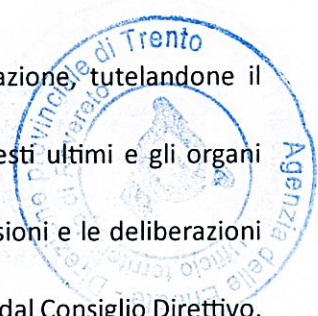
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto indicato all'art. 8 del presente Statuto.

#### **Art.6 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.7 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione tramite i canali individuati dal Consiglio Direttivo, e di parteciparvi, secondo quanto previsto all'art.5 comma 3;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:

- 
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
  - b) adottare comportamenti conformi nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni in materia di escursioni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

- 1. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
  - c) decesso.
- 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.
- 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza: al ricorrente deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi circa il ricorso dell'associato destinatario del provvedimento di esclusione, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
- 4. L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  - 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  - 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 



4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

#### **Art.11 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, da parte degli associati alla stessa.

#### **Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e quanto oltre previsto dal presente Statuto. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Segretario deve provvedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del primo termine.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di

prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

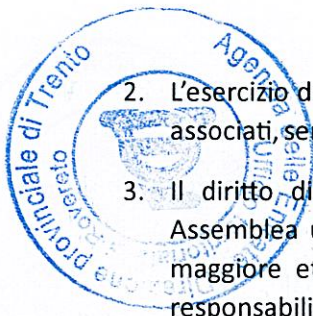
1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - c) eventuali altre situazioni straordinarie.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

#### **Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.



2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese per alzata di mano. Tuttavia, è consentito procedere per scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/4 (un quarto) dei presenti.

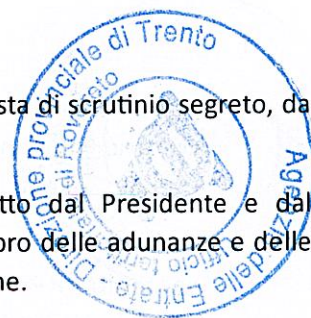
#### **Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed operativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 4 (quattro) a 12 (dodici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il Consiglio direttivo al proprio interno nomina:
  - a) Il Vicepresidente;
  - b) Il Segretario
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. Non può far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
5. E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Segretario, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico idoneo almeno 7 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Segretario. Qualora mancassero tutte le figure precedenti, subentrerà il consigliere più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto, da parte di almeno 1/4 (un quarto) dei membri del Consiglio.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

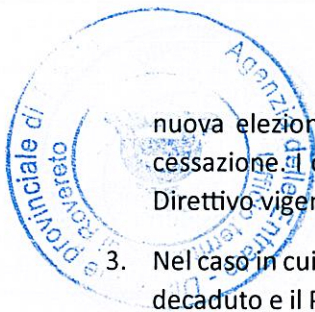


#### **Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
  - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f) nominare il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione;
  - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
  - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con collaboratori e consulenti esterni;
  - l) ratificare o respingere eventuali provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
  - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di componente del Consiglio Direttivo si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto;
  - e) decesso.
2. Nel caso in cui uno o più componenti cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea utile. Fino alla



nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Segretario dovrà convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il Presidente dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 10 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati le riunioni ed il Consiglio Direttivo;
  - e) rilasciare eventuali pareri richiesti per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

#### **Art.21 - Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, siano esse in forma cartacea o digitale:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a: fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.23 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti e vigenti in materia.



#### Art.24 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### Art.26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

13 ottobre 2025.

Il Presidente

Gianmario Girardi

LIQUIDAZIONE REGISTRATO Addi - 3 NOV. 2025

€ 200,00 al N. 293 Serie 3

Esatto E duecento

CATASTO TRASCRIZ.

IL DIRETTORE

Il Funzionario

Giuliano Zuffetti

€ 200,00

